



“Legge 28.6.2019 N. 58”

Conversione Decreto Crescita

N.B. Per gli articoli non oggetto di modifiche in sede di conversione del decreto legge in esame rimandiamo alla nostra “Circolare 02/2019 – Decreto Crescita”

Il DL 30.4.2019 n. 34, recante "misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 29.6.2019 n. 151, in vigore dal 30.6.2019.

Le principali novità introdotte:

1) **Art. 2 - Revisione mini-IRES**

Confermata l’abrogazione della mini IRES prevista dalla legge di Bilancio 2019.

Con la conversione in legge è stato previsto un piccolo ulteriore abbassamento della nuova mini IRES istituita dal decreto crescita ed una più graduale entrata in vigore (cinque periodi d’imposta, anziché quattro).

La disciplina entrerà pienamente a regime dal 2023 quando l’**aliquota agevolata sarà pari al 20** per cento, **più favorevole** rispetto al 20,5 originariamente previsto dal decreto-legge e che avrebbe dovuto entrare a regime con decorrenza dal 2022.

L’applicazione dell’aliquota agevolata avrà quindi i seguenti importi:

- **anno 2019 aliquota 22,5 per cento;**
- **anno 2020 aliquota 21,5 per cento**
- **anno 2021 aliquota 21 per cento**
- **anno 2022 aliquota 20,5 per cento**
- **dal 2023 in poi al 20 per cento.**

L'aliquota agevolata è applicabile al reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (sono tali per esempio gli accantonamenti relativi alle riserve per utili su cambi oppure le riserve relative alla valutazione al patrimonio netto delle partecipazioni), Il tutto nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. In sostanza il beneficio sarà riconosciuto nei limiti dell'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo (il 2018 nella generalità dei casi), mentre l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Queste disposizioni sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Nient'altro è stato modificato in sede di conversione rispetto a quanto già previsto dalla versione originaria. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, dovranno essere adottate le disposizioni attuative con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze.

1) Art. 3 - Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Incrementata progressivamente la percentuale deducibile dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023.

Nella precedente formulazione era invece previsto che si arrivasse ad una percentuale di deducibilità a regime pari al 70 per cento dal 2022.

L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali sarà deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni secondo le aliquote seguenti:

- **50 per cento per il periodo d'imposta 2019;**
- **60 per cento per il periodo d'imposta 2020;**
- **60 per cento per il periodo d'imposta 2021;**
- **70 per cento per il periodo d'imposta 2022;**
- **100 per cento dal periodo d'imposta 2023.**

Ulteriore novità è stata l'abrogazione dell'obbligo di comunicare la proroga della cedolare secca e la relativa sanzione in caso di mancata presentazione della stessa.

Inoltre è stato introdotto in sede di conversione lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

2) Art. 4-bis - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi

Con l'art. 4-bis viene introdotta una norma di semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

In merito al primo punto viene disposto che non possano essere richiesti, ai contribuenti, documenti relativi:

- a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria,

- a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.

L'**eccezione alla regola** è rappresentata da richieste riguardanti la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso dovranno essere considerate **inefficaci**.

Per quanto riguarda lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap viene disposto che:

- le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all'attuale 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- i contribuenti soggetti all'IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese (rispetto all'attuale nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

3) *Art. 4-sexies - Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica*

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (rispetto al vigente 31 agosto).

Inoltre in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (rispetto all'attuale 1° settembre), i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (rispetto al termine vigente dell'anno precedente).

Resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

4) *Art. 4-septies - Conoscenza degli atti e semplificazione*

L'articolo in esame interviene sullo statuto dei diritti del contribuente:

- impegnando l'Amministrazione finanziaria ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti;
- prevedendo che la documentazione sia messa a disposizione con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima del termine concesso al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Nuova formulazione "Statuto dei diritti del contribuente":

Art.6, comma 3 - L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, **i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano** messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, **almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.**

Art.6, comma 3-bis - I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5) *Art. 4-octies - Obbligo di invito al contraddittorio*

Introdotta, nell'ambito dell'accertamento fiscale, un nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

Viene in sostanza introdotto, a partire dal 1° Luglio 2020, un obbligo generalizzato al contraddittorio fatta eccezione per i casi in cui, prima di procedere all'avviso di accertamento:

- sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,
- in tutti i casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

Sono esclusi i casi in cui si tratti di avvisi di accertamento parziale oppure di avvisi di rettifiche parziali.

Il comma 3 dell'articolo in commento prevede che, in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

6) Art. 4-decies - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale

La disciplina introdotta con l'articolo in esame intende estendere l'ambito operativo del ravvedimento operoso, recependo nella norma primaria alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

All'art.13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stato aggiunto l'art.13-bis la cui efficacia è retroattiva (trattandosi di norma interpretativa) e secondo il quale l'istituto del ravvedimento operoso si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.

Ove l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:

- ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
- ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

7) Art. 5 - Rientro dei cervelli

In sede di conversione in legge del Decreto Crescita sono stati aggiunti alla disciplina del rientro dei cervelli i commi 5-quater e 5-quinquies.

Il primo nuovo comma deroga alla disciplina agevolativa, sottoponendo a detassazione per il 50 per cento (in luogo del 70 per cento) il reddito degli sportivi professionisti impatriati ed escludendo, per tali soggetti le seguenti maggiorazioni:

- quella prevista per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno;
- quella spettante nel caso di almeno tre figli minorenni o a carico.

Il comma 5-quinquies subordina, invece, l'applicazione del regime fiscale degli sportivi professionisti rimpatriati, di cui al comma 5-quater, all'applicazione di un contributo pari allo 0,5 per cento dell'imponibile che sarà finalizzato al potenziamento dei settori giovanili.

8) *Art. 6 e 6-bis - Modifiche al regime dei forfetari*

I soggetti in regime forfettario che hanno dei dipendenti diverranno sostituti d'imposta. Obbligatorio quindi da questo mese trattenere e versare l'IRPEF. Prevista una rateizzazione per le somme dovute per i mesi precedenti.

Obbligo, quindi, di trattenere e versare l'Irpef compensi da lavoro dipendente anche per i contribuenti che hanno effettuato l'opzione per il regime forfettario. Con il **comma 1** viene modificata la normativa in vigore stabilendo che **i soggetti che adottano il regime forfettario hanno l'obbligo di operare come sostituti d'imposta nei confronti del personale dipendente**. Nella relazione il governo chiarisce che la disposizione è legata all'abolizione del tetto precedentemente previsto per i compensi (5.000 euro annui), e che comunque non si tratta di un aggravio particolarmente significativo dal momento che dal punto di vista degli adempimenti del datore di lavoro, chi si trova nel regime forfettario ha già, comunque, l'obbligo mensile di versamento dei contributi.

Il **comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 2019**. Allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, lo stesso comma prevede che l'ammontare delle trattenute da applicare nel primo trimestre dell'anno sia frazionato in tre rate mensili di pari importo da versare a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Il comma 3, infine prevede l'applicazione di queste stesse disposizioni anche per i contribuenti con ricavi tra i 65.000 e i 100.000 euro che a partire dal 2020 applicheranno la nuova imposta sostitutiva introdotta per esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale.

In sede di conversione del Decreto Crescita è stato introdotto il comma 3-bis, che conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista nel caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

Per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione, salvo frode fiscale, si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018. In questo modo, per le predette ipotesi:

- non si applica più la norma generale, che prevede una sanzione proporzionale pari al novanta per cento della detrazione per chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta;
- rimane fermo il diritto del cessionario/committente alla detrazione, di cui si consente il recupero solo nel caso di frode fiscale.

Infine, anche per quanto riguarda i contribuenti forfettari, è stato previsto che gli obblighi informativi ai quali sono soggetti sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

9) *Art. 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia*

L'articolo 7 prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa pari a 200 euro per il trasferimento di interi fabbricati entro il 31 dicembre 2021, anche in caso di trasferimenti esenti Iva ex art.10 D.P.R. 633/1972.

La normativa trova applicazione soltanto purché entro 10 anni dall'acquisto dell'immobile da demolire vi sia una successiva alienazione dei fabbricati suddivisi in più unità immobiliari almeno per il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Le condizioni affinché si possa usufruire dell'agevolazione sono:

- il trasferimento deve riguardare interi fabbricati,
- il trasferimento deve essere effettuato a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano

1. alla demolizione e ricostruzione degli stessi conformemente alla disciplina antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, o, per effetto delle modifiche in Commissione, alla classe NZEB –Near Zero Energy Building, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente;
2. all'alienazione degli immobili.

L'agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione.

Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte di registro e ipocatastali nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30% delle imposte e gli interessi di mora.

10) Art. 7-bis - Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Esentati dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che attualmente i fabbricati in esame sono esenti da IMU ma soggetti a TASI con un'aliquota ridotta dell'1 per mille. I comuni possono azzerare o aumentare l'aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.

11) Art. 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

In sede di conversione del Decreto Crescita è stata introdotta la facoltà per il fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere, a sua volta, il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità attuative saranno contenute in un futuro Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sconto sui lavori al posto della detrazione d'imposta per ecobonus e sismabonus. Procedura aggiuntiva alla cessione del credito introdotta per favorire l'avvio di nuovi interventi.

Contributo sulle spese anticipato dal fornitore al posto della detrazione per risparmio energetico e per il sisma bonus. Introdotta una nuova opzione per i contribuenti motivata dal governo con la necessità di superare alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale. In base a quanto prevede il **comma 1, dunque, per gli interventi di efficienza energetica per i quali è riconosciuta la detrazione del 65 per cento, il contribuente interessato, al posto dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, può optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.** Il fornitore da parte sua otterrà il rimborso della cifra anticipata sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali, senza applicazione di limiti di compensabilità.

Lo stesso meccanismo è previsto dal comma 2 per gli interventi di consolidamento degli edifici che danno diritto al sismabonus, vale a dire gli interventi che riducono il rischio sismico di una o due classi, e per i quali spetta la detrazione del 75 per cento o dell'85 per cento.

Sarà comunque un decreto delle Entrate (comma 3) a dettare le modalità operative delle nuove disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

12) *Art. 11-bis - Estensione del regime del cd. "realizzo controllato"*

Introdotta in sede di conversione l'estensione dell'applicazione del regime di cd. realizzo controllato, previsto dal TUIR nel caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento, anche alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo in presenza di specifiche circostanze.

Con il nuovo c. 2 bis dell'art. 177 del tuir, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'art. 2359 n.1 cc, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, può comunque applicare il regime del realizzo controllato ove ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- Le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero

una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

- Le partecipazioni sono conferite in società esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. holding), le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si devono riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art.55 del tuir.

Il nuovo c. 2 bis dell'art.177 del tuir prevede che, relativamente al conferente, la percentuale di diritti di voto e di partecipazione al capitale si calcola tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Viene prevista una disciplina specifica per l'applicazione della *participation exemption* in caso di conferimento di partecipazione "qualificate" attraverso il regime del realizzo controllato.

Per beneficiare dell'esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, si stabilisce che il periodo ordinariamente previsto in 12 mesi, debba essere esteso fino al sessantesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni.

13) Art. 12-ter - Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura

L'articolo in commento, introdotto in Commissione, modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (collegato fiscale alla legge di Bilancio 2019), prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura debba essere emessa entro 12 giorni (anziché 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

14) Art. 12-quater - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto

Introdotta la facoltà di non trasmettere telematicamente la comunicazione della liquidazione periodica del quarto trimestre purché entro il mese di febbraio venga inviata la Dichiarazione Iva del periodo d'imposta di cui il quarto trimestre fa parte. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

ADEMPIMENTO	SCADENZA	INVIO VERSAMENTO IVA
LiPe 1° Trimestre	31 Maggio	16 Maggio
LiPe 2° Trimestre	31 Agosto	20 Agosto
LiPe 3° Trimestre	30 Novembre	16 Novembre
LiPe 4° Trimestre	Può non essere trasmessa se invio Dichiarazione Iva entro Febbraio	16 Febbraio
Dichiarazione IVA	30 Aprile	16 Marzo

15) Art. 12-quinques - Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Viene eliminata la norma che consentiva l'individuazione di specifiche aree in cui sarebbe stato ancora possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.

L'articolo in esame, sostituendo il comma 6-ter dell'art.2 del decreto legislativo 127/2015 autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Resta fermo tuttavia l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge (articolo 2, comma 6), ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Sempre nell'articolo dedicato alla trasmissione telematica degli scontrini e alla lotteria ad esso abbinata è stata inserita la proroga dei versamenti previsti per il 30 giugno. In particolare il dettato normativo dispone che: **“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le**

quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i **termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi**, da quelle in materia di **IRAP**, nonché dell'**IVA**, **che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019**".

In altre parole, possono essere versati il 30 Settembre tutti quei versamenti che ricadevano tra il 30 giugno ed il 30 Settembre inerenti:

- le dichiarazioni dei redditi
- l'Irap
- l'Iva

dei contribuenti per la cui attività è stato previsto un indice sintetico di affidabilità e che non abbiano ricavi superiori al limite stabilito. Si segnala a tal proposito che con la **risoluzione n° 64/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 29 giugno**, è stato chiarito che a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA, rientrano nella proroga anche:

- i forfetari,

chi applica il regime di vantaggio,

chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari

- e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

Sono invece escluse dalla proroga tutte le attività agricole che rientrano nel reddito agrario, vale a dire quelle previste dall'articolo 32 del Tuir svolte da persone fisiche e società semplici (che non producono reddito d'impresa).

16) Art. 12-sexies - Cedibilità dei crediti iva trimestrali

L'articolo in esame è stato inserito in sede referente e consente, così come già previsto per il credito IVA annuale, di potere cedere il credito IVA trimestrale del quale è stato chiesto il rimborso.

La disposizione in esame si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

17) Art. 12-septies - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento

Con decorrenza 2020 viene abrogata la norma che richiedeva che la dichiarazione dalla quale risultava l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta fosse:

- redatta in duplice esemplare,
- progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore,
- annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro
- e conservata.

A decorrere dal 2020, l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA risulterà da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione potrà riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero dovranno essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Resta l'obbligo del cedente o del prestatore di riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni; tuttavia sono demandate ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate le ulteriori regole tecniche.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

www.simonelliassociati.it